

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MARTEDÌ 31 GENNAIO 1967

(93<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

« Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistenti universitari, nonché nuova disciplina agli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari » (1951) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . .	Pag. 1451, 1452, 1453, 1462, 1463 1464, 1467, 1469, 1470, 1471
FORTUNATI . . .	1452, 1454, 1455, 1457, 1459, 1460, 1462 1463, 1464, 1465, 1466, 1468, 1469, 1470
GIARDINA, relatore . . .	1452, 1455, 1457, 1458 1464, 1465, 1468, 1470
GUI, Ministro della pubblica istruzione . . .	1452 1457, 1458, 1459, 1460, 1462, 1463, 1464 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471
LIMONI . . . . .	1469, 1470
MONALDI . . . . .	1454, 1455, 1457, 1462, 1464 1465, 1467, 1468, 1469
SPIGAROLI . . . . .	1463, 1465, 1470
TRIMARCHI . . . . .	1457, 1459, 1460, 1463, 1464 1465, 1468, 1470, 1471

*Giardina, Levi, Limoni, Monaldi, Moneti, Piovano, Romano, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Trimarchi, Zaccari e Zenti.*

*A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Bufalini è sostituito dal senatore Fortunati.*

*Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Gui e il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Romita.*

**M O N E T I**, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistenti universitari, nonché nuova disciplina agli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari » (1951) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistenti universitari, nonché nuova disciplina agli incarichi di insegnamento universitario e

*La seduta è aperta alle ore 17,30.*

*Sono presenti i senatori: Alcidi Rezza Lea, Baldini, Bellisario, Donati, Farneti Ariella,*

degli assistenti volontari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo agli onorevoli senatori che nella seduta precedente era stato accantonato il quinto comma dell'articolo. Ne do nuovamente lettura:

« La ripartizione dei posti non riservati al raddoppiamento tra le Facoltà delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, in conformità delle norme vigenti. Le richieste delle singole Facoltà e Scuole devono essere corredate dei pareri del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione ».

A tale comma era stato presentato dai senatori Fortunati, Romano, Piovano il seguente emendamento sostitutivo:

« La ripartizione dei posti non riservati al raddoppiamento è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, ed è effettuata tra le Facoltà e Scuole, con riferimento ai singoli corsi di laurea e diploma, in conformità delle norme vigenti ».

Il relatore, senatore Giardina, ha successivamente presentato, a sua volta, un emendamento, tendente ad aggiungere, nel secondo periodo, dopo le parole: « Facoltà o Scuole », le seguenti: « con riferimento anche ai singoli corsi di laurea e diploma ».

**G U I**, *Ministro della pubblica istruzione*. Propongo che la prima parte del comma rimanga così come è, e che nella seconda si specifichi come segue: « Le richieste motivate delle Facoltà e Scuole, formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea e diploma, devono essere corredate dei pareri del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione ».

**F O R T U N A T I**. Accettiamo il nuovo testo.

**G I A R D I N A**, *relatore*. Aderisco alla proposta del Governo.

**P R E S I D E N T E**. Poichè il senatore Fortunati e il relatore Giardina manifestano la volontà di ritirare i propri emendamenti, pongo ai voti il nuovo testo del quinto comma dell'articolo 1 così come è stato suggerito dal Ministro.

(È approvato).

Era rimasto, inoltre, in sospeso l'ottavo comma dell'articolo 1. Ne do nuovamente lettura:

« I posti di ruolo da istituirsi per l'anno accademico 1966-67 saranno disponibili dal 1° novembre 1966 ai soli fini delle determinazioni da adottarsi dalle competenti Autorità accademiche per la loro assegnazione alle singole discipline e per le modalità della relativa copertura; agli altri fini giuridici ed economici i detti posti saranno utilizzabili a partire dal 1° novembre 1967 ».

A questo comma era stato presentato dai senatori Fortunati, Romano, Piovano un emendamento tendente a sostituire l'ultima parte con la seguente:

« Tale termine può essere anticipato nei casi in cui si intendano utilizzare i risultati dei concorsi universitari, per i quali la validità della terna cessi anteriormente al 1° novembre 1967 ».

**G U I**, *Ministro della pubblica istruzione*. Avevamo già accennato che, essendo trascorso il termine del 1° febbraio, termine ultimo entro il quale possono essere presentate le richieste, poichè il Ministro può firmare entro il 31 gennaio, cade tutto il comma, perchè non è più possibile l'effetto giuridico. Resta l'ultimo comma che è stato già approvato dalla Commissione e l'ottavo comma si considera assorbito nel nono comma.

**F O R T U N A T I**. Ritiro l'emendamento che è stato presentato dalla nostra parte.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti la soppressione dell'ottavo comma.

(È approvata).

**G U I**, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono dell'avviso che convenga trasfe-

rire in un articolo a sè l'ultimo comma dell'articolo sui termini per la presentazione delle richieste di apertura dei concorsi alle cattedre da istituirsi per l'anno accademico 1966-67 e per i relativi bandi che, come si ricorderà, sono rispettivamente prorogati al 15 aprile ed al 15 maggio.

**P R E S I D E N T E .** Se non si fanno osservazioni, passiamo allora alla votazione. Do lettura dell'articolo 1, nel suo insieme nel testo modificato, con la espunzione dell'ultimo comma da collocare, come articolo a sè, dopo l'articolo 2:

#### Art. 1.

Nel periodo dall'anno accademico 1966-67 al 1970-71, sono gradualmente istituiti 1.100 nuovi posti di professore universitario di ruolo, così distribuiti in ciascun anno:

150	nell'anno	accademico	1966-67
150	»	»	1967-68
240	»	»	1968-69
270	»	»	1969-70
290	»	»	1970-71

I nuovi posti di professore di ruolo, da ripartire con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sono riservati nella misura del 5 per cento per le esigenze delle Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, istituiti dopo il 31 dicembre 1965, fermo restando lo stanziamento globale fissato dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942; della restante parte, almeno il 30 per cento è destinato al raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiore a 250. Per le cattedre di ruolo relative ad insegnamenti clinici il raddoppiamento può anche effettuarsi quando ai reparti annessi sia assegnato un numero di letti superiore al massimo indicato dall'articolo 1, commi quarto e quinto, del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1144.

Il 10 per cento dei nuovi posti, che risulteranno disponibili dopo le detrazioni di cui

al comma precedente, è riservato, ai sensi del successivo articolo 6, per l'assegnazione alle Facoltà e Scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline, che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni.

I posti di professore di ruolo riservati alle esigenze delle Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965, nonchè quelli riservati alle Facoltà e Scuole che richiedano i concorsi per le discipline impartite per incarico da almeno nove anni, qualora non siano utilizzati entro il 31 dicembre 1971 per le finalità cui sono destinati, vanno assegnati alle Facoltà e Scuole con le modalità di cui al comma successivo.

La ripartizione dei posti non riservati al raddoppiamento tra le Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, in conformità delle norme vigenti. Le richieste motivate delle Facoltà e Scuole, formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma, devono essere corredate dei pareri del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

Il Ministro della pubblica istruzione, nella relazione annuale, di cui all'articolo 38 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sullo stato della scuola, darà anche notizia del rapporto esistente fra il numero dei professori di ruolo o aggregati e degli assistenti di ruolo ed il numero degli studenti iscritti presso ciascuna delle Facoltà e Scuole dello stesso tipo.

La destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre può essere disposta dal Ministro della pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte della Facoltà e Scuola interessata, purchè ricorrano le condizioni di cui al comma secondo. È data precedenza alle cattedre il cui insegnamento sia da almeno un biennio raddoppiato per incarico.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 2-bis, già approvato come ultimo comma dell'articolo 1:

Art. 2-bis.

I termini per la presentazione delle richieste di apertura dei concorsi alle cattedre da istituirsi per l'anno accademico 1966-1967 e per i relativi bandi sono rispettivamente prorogati al 15 aprile ed al 15 maggio 1967.

(È approvato).

Essendo stati già approvati nella seduta precedente gli articoli 2, 3 e 4 si può passare all'esame dell'articolo 5.

Art. 5.

Per coprire le cattedre relative a insegnamenti impartiti continuamente per incarico retribuito da almeno nove anni, le Facoltà possono, con deliberazione motivata, proporre al Ministro l'apertura del concorso, anche in deroga al disposto dell'articolo 3 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 78, richiedendo l'assegnazione di uno dei posti di professore di ruolo riservati a tale scopo dall'articolo 1 della presente legge.

Il provvedimento di assegnazione alla Facoltà richiedente del posto di professore di ruolo riservato è adottato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione che terrà conto, a tal fine, della frequenza dei concorsi relativi alla materia espletati negli ultimi nove anni, dopo aver sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione sulla effettiva rilevanza scientifica e didattica dell'insegnamento proposto.

Al primo comma di questo articolo è stato presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea e Trimarchi un emendamento tendente a sostituire le parole da « Per coprire... » a « nove anni », con le seguenti: « Per coprire le cattedre relative ad insegnamenti impartiti con-

tinuativamente per incarico da almeno nove anni e che siano stati retribuiti per almeno nove anni anche non consecutivi... ».

Ricordo poi che un emendamento dello stesso tenore, e sullo stesso argomento, presentato dai medesimi senatori al terzo comma dell'articolo 1, è stato accantonato con l'intesa che sarebbe stato esaminato in sede di articolo 5.

Dal senatore Monaldi e, del pari, dai senatori Fortunati, Romano e Piovano è stato presentato un emendamento tendente a sopprimere nella terza riga, la parola: « retribuito ».

Ricordo in fine che era stato presentato, dal senatore Cassano al terzo comma dell'articolo 1, un altro emendamento sullo stesso argomento della qualificazione degli incarichi almeno novennali considerati nell'articolo in esame, che il senatore proponente chiedeva venissero ristretti agli incarichi per insegnamenti obbligatori.

Anche questo emendamento era stato accantonato con l'intesa che sarebbe stato esaminato in sede di articolo 5.

Tuttavia, poichè il senatore Cassano non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

F O R T U N A T I . Vorrei precisare che le esigenze prospettate dal senatore Cassano, a mio giudizio, non tengono presente che può avvenire che la realtà dello sviluppo degli studi anticipi i tempi rispetto all'ordinamento didattico. Molte Facoltà sono state costrette a dare incarichi per discipline non previste nella prima stesura degli statuti delle Facoltà. Di qui, discende poi anche l'esigenza di non fare riferimento al fatto materiale della retribuzione: o noi attribuiamo all'incarico il valore di un riconoscimento di prestigio didattico e scientifico, e allora, il discorso della retribuzione non è valido; oppure non glielo attribuiamo, ma in questo caso dobbiamo entrare in un altro ordine di idee.

M O N A L D I . Vorrei approfittare di questo emendamento per trattare del problema dei professori incaricati. Siamo entrati, con l'articolo 4, nelle disposizioni che

riguardano i professori incaricati; queste disposizioni continuano negli articoli da 5 a 11. Come tutti sanno il problema degli incaricati è il problema più acuto di questo momento, e abbiamo visto che le molteplici inquietudini che serpeggiano nell'ambito universitario, anche se non sono giustificate, sorgono da reali problemi.

Vorrei precisare quali sono le finalità degli incarichi universitari: anzitutto quella di provvedere all'insegnamento delle materie nuove, in rapporto al progresso scientifico; via via che una branca assume consistenza, una propria individualità e per metodi e per principi scientifici, si ritiene opportuno dare un incarico; questo incarico può essere prezioso perchè precede distribuzioni di cattedre regolari.

In medicina abbiamo molti di questi esempi: cardio-chirurgia, neuro-chirurgia, anestesiologia, e via dicendo; tutte materie che si sono concretate attraverso questo *iter*. Naturalmente, talune materie cadono lungo la strada, oppure rimangono perennemente nell'ambito degli incarichi e finiscono con l'incaricato stesso, perchè, come è facile intendere, ci possono essere anche abusi (qualche direttore favorisce l'incarico di qualche allievo), ma di fronte ai lati positivi credo che questi difetti scompaiano.

La seconda finalità riguarda l'insegnamento delle materie complementari, unanimemente riconosciute utili come insegnamenti integrativi di materie fondamentali. Esistono facoltà con cattedre di ruolo talora convenzionate; altre facoltà, invece, che non possono essere convenzionate, ricorrono agli incarichi.

È facile intendere la notevole utilità di questi incarichi a cui, anzi, bisognerebbe provvedere, per quanto è possibile, mediante la loro sostituzione con cattedre di ruolo.

Finalmente c'è una terza categoria, di incarichi: quelli conferiti per cattedre di ruolo. Qui il discorso potrebbe essere lungo. Innanzitutto, ci si può domandare come mai ci debbano essere tali sostituzioni; queste dovrebbero essere temporanee, di un anno o due al massimo, e poi la cattedra di ruolo dovrebbe essere coperta da un professore di ruolo e viceversa; non sempre, però, avvie-

ne così perchè già sono difettosi gli istituti delle facoltà. Voi ricorderete che proprio in questa sede abbiamo approvato la nuova Università di Lecce e abbiamo visto, di fronte ad una serie di insegnamenti fondamentali, che mi pare siano dodici, una serie di insegnamenti complementari: due cattedre di ruolo, o quattro, o sei a seconda del numero degli iscritti.

**G I A R D I N A**, *relatore*. Cattedre di ruolo non esistono: esiste un certo numero di posti di ruolo.

**M O N A L D I**. Giusta correzione. Ora, se c'è una tale carenza negli istituti delle Facoltà, si comprende come debba essere necessario ricorrere alle sostituzioni, ma questo è problema, a mio parere, che dovrebbe essere assolutamente riesaminato, perchè non si comprende per quale ragione non si debbano dare posti di ruolo per materie obbligatorie, materie che, per l'insegnamento, sono fondamentali.

Questo è un atteggiamento molto pericoloso perchè una volta assegnata per incarico, una materia può essere declassata, anche a seguito del trasferimento del posto di ruolo ad altra materia non sempre più importante; ancor peggio si delinea la situazione quando un professore di ruolo passi, per limiti di età, fuori ruolo e chiedi alla Facoltà che per un anno venga dato il suo posto, per incarico, ad un proprio assistente, cosicchè egli possa rimanere ancora per un anno direttore dell'istituto. Trattasi, come si intende, di un aspetto deteriore, perchè ordinato soltanto a interessi personali.

**F O R T U N A T I**. È una violazione di legge!

**M O N A L D I**. Non c'è dubbio alcuno, però purtroppo sappiamo che le Facoltà non sempre si rifiutano e proprio questo anno abbiamo avuto degli esempi in tale senso.

E passiamo ad un altro problema: quello delle retribuzioni. Naturalmente io ho presente in modo particolare la Facoltà di medicina di Napoli, dove abbiamo circa tren-

ta incarichi con quattro retribuzioni; a chi vengono date queste retribuzioni? Vengono date, a turno, all'uno o all'altro dei trenta incaricati. Abbiamo paura degli assistenti volontari — si è parlato, infatti, di sfruttamento — non retribuiti (oggi pure sono previste delle provvidenze), ma non si temono gli incaricati senza retribuzione. L'incaricato, di per sé, dovrebbe avere responsabilità eguale a quella del titolare di una cattedra di ruolo, eguale lavoro ed uguali compiti didattici e di ricerca scientifica. Si chiede: chi si presta a fare l'incaricato gratuitamente? Occorre tenere conto di molti aspetti, certo (e il successivo articolo 6 stabilisce un certo ordine di precedenza), ma bisogna fare i calcoli anche con le esigenze materiali, perchè di soli meriti non si vive; ci vuole il sostegno materiale, e chi non ottiene questo sostegno attraverso l'incarico, necessariamente lo cerca altrove. È vero che qualche idealista assume l'incarico, anche gratuitamente, pur non avendo altro (è colui che insegue il sogno di un posto di ruolo, creandosi, nel frattempo, un titolo particolare), ma in via generale le cose si svolgono in modo diverso.

I posti di ruolo vengono attribuiti a coloro che già hanno un impiego ed un'altra posizione giuridica ed economica; possono essere primari di ospedali, possono essere dirigenti di enti e così via, oppure bisogna cercarli nell'ambito degli istituti, tra gli assistenti e gli aiuti universitari. Ben si comprende come in questa maniera l'istituto dell'incarico venga completamente snaturato.

Ora noi qui stiamo affrontando l'argomento dell'incarico; non so se con questa legge potremo effettivamente risolvere un tale problema, ma almeno cerchiamo di dire quali sono i punti da affrontare e cerchiamo di avviarne a soluzione qualcuno, prospettandoci, sia pure in lontananza, la soluzione di altri.

Di fronte a questa situazione possiamo noi, fin da oggi, chiedere che tutti gli incaricati vengano retribuiti? Mi sono posto questa domanda da molto tempo, specialmente quando — e il collega Fortunati si troverà nelle mie stesse condizioni — il Consiglio di Facoltà disponendo soltanto di due posti

retribuiti deve decidere a chi assegnare la retribuzione. La retribuzione dovrebbe essere data a tutti, ma ciò non è possibile.

Ho considerato l'articolo 22 di questo disegno di legge, onorevole Ministro: fa obbligo all'Università di tener conto, attraverso certi proventi, delle esigenze di individui che non hanno, per ora, una posizione giuridica ed economica nell'Università, pur avendo un compito universitario. Parlo specialmente degli assistenti volontari e dei laureati chiamati a fare esercitazioni. Allora, perchè non prendiamo in considerazione anche gli incaricati? Guardate che, almeno a mio parere, le Università possono intervenire per conferire, con l'incarico, anche una retribuzione. E l'abbiamo visto con gli assistenti straordinari; credo che tutti noi abbiamo un gruppo di assistenti straordinari dei quali uno a carico dello Stato e gli altri, quelli che siano, a carico dell'Istituto.

Effettivamente non possiamo dimenticare che esistono incaricati con una propria posizione giuridica ed economica, ma per questi la legge già prevede che la retribuzione — misera come è: si tratta di 50.000 lire nette — venga ridotta a metà. Si può dunque trovare, nell'ambito dell'università, una cospicua mole di retribuzioni, sia pur ridotte, attraverso cui dare qualcosa agli incaricati universitari. In questo modo si sarebbe anche più cauti nella nomina dei professori incaricati, e si mirerebbe sempre all'assolvimento di compiti inerenti effettivamente all'insegnamento e alla ricerca scientifica.

Facendo obbligo all'Università di dare in una qualsiasi misura stabilita, una retribuzione agli incaricati, almeno ad un certo numero di incaricati, probabilmente si ridurrebbe della metà il numero degli incaricati stessi.

Secondo punto: come può intervenire lo Stato? Io vorrei che non si dimenticasse che la legge sugli aggregati conferisce, in pochi anni, un migliaio di posti. Ricordo che tra i miei emendamenti — che non furono nemmeno presi in considerazione — ce n'era uno che proponeva che molti di quei posti dovessero andare a sostituire posti di incaricato.

G I A R D I N A , *relatore*. Tale era l'intenzione del Governo.

M O N A L D I . Allora rendiamola operante sostituendo con gli aggregati almeno un certo numero di incaricati.

E finalmente parliamo dei nostri aiuti e dei nostri assistenti, grosso capitolo che non possiamo trattare nell'ambito della discussione di questo disegno di legge sul quale sorvolo, quindi, immediatamente; dico soltanto che molti insegnamenti oggi dati per incarico — spesso con scarso rendimento, perchè ci sono alcuni incaricati che hanno tre o quattro allievi nonostante la grande massa degli studenti — molte di queste mansioni, dico, potrebbero essere affidate agli aiuti e agli assistenti. Allora il problema degli incarichi potrebbe avere effettivamente una soluzione diversa da quella che qui si va prospettando; con ciò non voglio dire che dobbiamo manomettere la serie degli articoli che va dal quinto all'undicesimo; però l'onorevole Ministro dovrebbe dirci che effettivamente questo problema sarà affrontato, almeno in sede di riforma generale degli istituti universitari.

Naturalmente va da sè che con ciò io ho illustrato le ragioni del mio emendamento, con il quale propongo di togliere la parola « retribuito » nel primo comma. Sino ad ora noi abbiamo chiesto a certi incaricati di lavorare senza retribuzione: come è possibile aggiungere danno a danno, escludendoli anche dai benefici di legge? La cosa non ha senso. Come è possibile aggiungere, per di più, che non avranno nemmeno la possibilità di essere agevolati per i futuri concorsi? Sarebbe veramente grave accettare tale restrizione.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Chiariremo questo punto.

M O N A L D I . Ma la realtà è, purtroppo, quella che è.

Altri motivi, pratici, sono stati illustrati dal collega Fortunati; il collega Trimarchi ha ribadito, da parte sua, l'incongruenza della norma proposta, considerando la discontinuità delle retribuzioni; su nove anni

di incarico, uno soltanto potrebbe non essere stato retribuito: ai fini di questa precedenza, che valore ha questo?

In definitiva l'approvazione dell'emendamento da me proposto permetterebbe agli incaricati che hanno lavorato nove anni — con o senza retribuzione — di avere i vantaggi dell'articolo 5.

T R I M A R C H I . Mi associo all'emendamento illustrato dal senatore Monaldi e, conseguentemente, ritiro il mio.

F O R T U N A T I . Stiamo affrontando un tema che va oltre l'articolo in esame. Credo che sarà bene riaprire l'argomento, al di là di questi problemi di carattere economico, e più precisamente sotto l'aspetto didattico-scientifico.

Sulla questione degli incarichi e degli insegnamenti a scelta mi sia consentito ricordare, brevemente, che l'ordinamento attuale non ammette una scelta fra un numero indeterminato, indefinito di materie da parte dello studente; un'eccessiva larghezza è infatti contraria ai fini didattici o di ricerca. Si pensi che nella Facoltà di medicina, ad esempio, si conferiscono trenta incarichi, mentre gli esami complementari obbligatori sono tre o quattro, se non vado errato: è evidente che si va oltre il limite consentito! I margini di scelta sono così vasti che non esiste possibilità di collegamento. Capirei se si stabilissero tre o quattro gruppi di materia affini, ma non è così e, in tal modo, a parte la dimensione della spesa, si dà luogo proprio a dispersione di energia didattica, da cui forse neppure discende un approfondimento della ricerca scientifica.

T R I M A R C H I . Prima di addentrarmi nell'esame dell'articolo 5 e delle questioni sollevate, mi permetto di rinnovare la preghiera, rivolta in una delle sedute precedenti al Ministro, di fare il punto sulla situazione odierna delle nostre università, qui, in Commissione, in modo da contribuire ad eliminare le incertezze e le difficoltà in cui si dibatte il mondo universitario di cui è segno lo sciopero dei professori universitari previsto dal 1° al 4 febbraio e, per le altre

categorie di insegnanti, dal 1° al 10 febbraio.

Tornando all'articolo 5, il senatore Monaldi ha giustamente iniziato la discussione sull'articolo 5 cercando di affrontare la questione con quella profondità che gli è solita; egli ha considerato i problemi concernenti gli incarichi universitari ed ha proceduto anche ad una classificazione e tipizzazione dei vari incarichi, andando alla ricerca dei motivi e delle ragioni che possono indurre le Facoltà ad aumentare il numero degli incarichi o a conferire determinati insegnamenti per incarico. Alla fine, però, ha dovuto riconoscere che questi problemi, oltre ad avere un aspetto di carattere scientifico, didattico, pedagogico, eccetera, hanno anche un presupposto di carattere economico-patrimoniale.

A volte, anzi molto spesso, si conferiscono incarichi ad aiuti ed assistenti perchè la retribuzione loro non è sufficiente per soddisfare i bisogni essenziali della vita. Esistono indubbiamente anche esigenze scientifiche e didattiche di carattere generale, ma queste possono essere soddisfatte, come è stato riconosciuto anche dal senatore Monaldi, per esempio affidando molte delle mansioni ora attribuite a professori incaricati, ad aiuti ed assistenti; ma ciò significa che il problema è di retribuzione, non di uomini.

Si tratta insomma del problema delle fonti di guadagno per persone che — dobbiamo riconoscerlo — non nuotano nel benessere e nella ricchezza. Da un lato c'è tutta una categoria di personale universitario — incaricati, assistenti ed aiuti — che aspira a migliorare il proprio trattamento economico, e dall'altra c'è il Governo che non può largheggiare e deve sempre tener presenti le esigenze del bilancio.

Ora, di fronte a questa situazione, le norme contenute in questo disegno di legge sono di portata molto limitata, non vengono incontro a tutte le necessità, per cui permane uno stato di disagio, di contrasti, di incertezze che sfocia in minacce di sciopero e via di seguito; si va avanti con questo « andazzo », sperando che chissà come

e chissà quando il problema si possa risolvere.

Personalmente non ho i mezzi e neppure la capacità per prospettare soluzioni che possano risolvere problemi di questo genere, ma chi ha maggiori capacità non può non prenderli nella dovuta considerazione, affrontandoli convenientemente. Con questo non mi permetto di dire che gli sforzi del Governo non siano apprezzabili; dico soltanto che è necessario approfondire questi grossi temi.

Il senatore Monaldi ha prospettato una serie di problemi; vediamo se possono essere presi in considerazione subito o se devono essere differiti nel tempo. Piuttosto che alimentare vane attese, è molto meglio, infatti, dire agli interessati con tutta franchezza che per due, tre anni non hanno nulla da sperare perchè lo Stato non è in condizione di venire incontro alle loro, sia pure legittime, speranze. Di fronte ad un « no », responsabile e chiaro, voglio vedere quale atteggiamento può assumere una categoria! In altre parole, è necessario assumere un atteggiamento di assoluto rigore, dopo, naturalmente, aver esperito tutti i tentativi per cercare di venire incontro a certe aspirazioni quanto mai legittime.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* L'articolo 5 riguarda le cattedre e per inciso gli incarichi. Preferirei, quindi, che per il momento si soprassedesse a questo argomento perchè l'articolo 5 fa parte del gruppo degli articoli che disciplina le cattedre; in particolare, applica un comma dell'articolo 1.

G I A R D I N A , *relatore.* Entrando subito nell'argomento circa il problema della retribuzione o meno dell'incarico dichiaro che, su questo punto, mi rimetto alle decisioni del Governo; personalmente, sarei favorevole alla soppressione del termine « retribuito ».

Inoltre, desidero far rilevare che il secondo comma dell'articolo 5 costituisce una vera e propria valvola di sicurezza, perchè non è soltanto la durata nel tempo dell'incarico che indurrà il Ministero della pub-

blica istruzione a bandire il concorso: dovranno essere tenuti presenti anche altri elementi, e la decisione dovrà essere presa con avvedutezza e con piena cognizione del problema.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Ritengo che sia necessario discutere obiettivamente il problema (cosa che, del resto, questa Commissione è abituata a fare).

L'articolo 5 applica il terzo comma dell'articolo 1, dove si dice che il 10 per cento dei nuovi posti, che risulteranno disponibili dopo le detrazioni di cui al comma precedente, sono riservati per l'assegnazione alle Facoltà che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline, che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni. Qui, pertanto, non si tratta di aiutare gli incaricati; i professori incaricati che abbiano impartito per almeno nove anni un insegnamento ufficiale sono aiutati dall'articolo 4, dove si dice che essi, qualora risultino compresi in una terna dei vincitori di un concorso a cattedra universitaria della stessa disciplina di cui abbiano svolto il corso per incarico, possono essere proposti dalla Facoltà interessata per la nomina in ruolo anche in soprannumero per la materia oggetto del concorso o per materia che sia parte di quella.

Nel caso in esame, invece, si tratta di venire incontro all'esigenza delle cattedre che, per quanto rilevanti ai fini didattici e scientifici, non sono mai state coperte con posto di ruolo. Sebbene questo non sia specificato nell'articolo 5, ritengo che si debba trattare di insegnamenti ufficiali, cioè di insegnamenti fondamentali e complementari compresi nello statuto delle Facoltà.

F O R T U N A T I . Se sono compresi nello statuto non sono dati per incarico.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Il fatto, però, che all'articolo 4 si parli di insegnamenti ufficiali e non se ne parli all'articolo 5 deve essere considerato. Ha un senso questa distinzione o non ne ha? Se non ha senso, allora anche all'articolo 5 bi-

sognerebbe parlare di insegnamenti ufficiali, che sono gli insegnamenti fondamentali e complementari.

Tutti gli insegnamenti qui considerati, anche i complementari, infatti saranno sempre stati dati per incarico dal giorno in cui sono iscritti nello statuto della Facoltà.

T R I M A R C H I . Possono essere stati coperti anche con cattedre.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* In questo caso non c'è la continuità dei nove anni. La maggior parte degli insegnamenti complementari, però, è data sempre per incarico.

F O R T U N A T I . Ma possono non essere affidati continuativamente alla stessa persona!

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Qui non è previsto che debba essere la medesima persona.

Ammettiamo che in una Facoltà vi siano cinquanta insegnamenti ufficiali fra fondamentali e complementari; considerando che le cattedre siano venti e, per essere larghi, che qualche volta le cattedre abbiano ruotato, nel senso che per un certo periodo di tempo un insegnamento sia stato coperto da cattedra e che poi tale cattedra sia stata trasferita ad altro insegnamento ed il primo sia stato conferito per incarico: resta il fatto, che la grande maggioranza degli insegnamenti che non hanno cattedra sono assegnati sempre per incarico. Mi pare che non abbia senso, quindi, parlare di insegnamenti impartiti continuativamente per incarico da almeno nove anni senza precisare che si deve trattare di insegnamenti di un certo tipo: precisamente quelli retribuiti.

F O R T U N A T I . I piani degli studi stabiliscono un certo numero di esami, da scegliere fra materie complementari, che lo studente deve sostenere. La Facoltà che disponga di quattro insegnamenti da affidare per incarico, può non dare la stessa disciplina, continuativamente, per incarico per

nove anni, perchè un anno si possono scegliere quattro materie complementari ed un altro anno quattro materie diverse. E ciò è previsto dallo statuto.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Se noi aboliamo la parola « retribuito », non vi è più alcuna ragione di fare una distinzione fra i vari insegnamenti perchè è ovvio che tutti gli insegnamenti ufficiali sono dati o per cattedre o per incarico.

F O R T U N A T I . Ma non continuamente! Per quanto concerne la mia Facoltà, ad esempio, negli ultimi dieci anni è avvenuta una rotazione annuale sia per gli insegnamenti retribuiti che per quelli gratuiti, per cui non è possibile trovare alcun insegnamento impartito continuativamente per incarico da almeno nove anni.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Credo che convenga riflettere un momento e considerare attentamente la questione, prima di sopprimere la condizione che l'incarico sia retribuito.

Secondo il testo unico, le cattedre devono essere attribuite per almeno due terzi agli insegnamenti fondamentali e per non più di un terzo agli insegnamenti complementari: cioè due terzi dei posti di ruolo vanno alla materie fondamentali.

F O R T U N A T I . Gli insegnamenti a scelta non sono sempre gli stessi. La Facoltà un anno decide che gli insegnamenti (chiamandoli con una lettera) A, B, C, e D siano a scelta, e l'anno successivo che siano a scelta gli insegnamenti E, F, G ed H. Non è detto che gli insegnamenti a scelta debbano essere sempre gli stessi; il piano di studi può cambiare ogni anno.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Il senso della norma è questo: poichè i posti di ruolo devono essere dati per due terzi alle materie fondamentali e, per un terzo, al massimo, alle materie complementari, queste ultime sono quasi sempre, nella grande maggioranza, date per incarico. Con questa norma si vuole favorire il conferimento di cattedre anche a prescindere dal limite

di un terzo e favorire il conferimento di posti di ruolo a materie complementari.

Ci si domanda: a quale di queste cattedre? Sembra ragionevole far cadere la scelta su quelle che la Facoltà abbia ritenuto più rilevanti, più importanti: come indice di tale rilevanza viene assunto il fatto che per 9 anni siano state conferite con incarico retribuito. Insomma, quelle materie che la Facoltà, pur non avendo posti di ruolo, ha tuttavia riconosciuto importanti per fini didattici e scientifici e che per tale motivo sono state poste nel piccolo numero degli incarichi che possono essere retribuiti.

*Ratio* e fine della norma sono appunto quelli di favorire dette discipline con il conferimento del posto di ruolo. Ove si prescindesse da questa considerazione di ordine oggettivo, allora verrebbero prese in considerazione tutte, mentre devono essere prese in considerazione quelle che le Facoltà hanno ritenuto degne di essere insegnate retributivamente. Con questo credo che si comprenda l'effettivo valore della parola « retribuiti » che troviamo nell'articolo.

T R I M A R C H I . Devo dire al Ministro che la sua argomentazione non è riuscita a modificare il mio avviso. Ritengo che si debba sopprimere la parola « retribuito » e ne spiego la ragione. Per le materie fondamentali obbligatorie il problema non si pone dal momento che queste sono tutte retribuite. Il problema nasce invece per le materie complementari. Dobbiamo ora considerare che sotto l'aspetto della retribuzione esiste una certa « rotazione », poichè le Facoltà ritengono di non retribuire sempre le stesse materie. È proprio questo il motivo per il quale dobbiamo evitare di fissare la condizione della retribuzione: tale condizione infatti, limita il campo della norma e ne rende vana la rilevanza pratica. Penso inoltre che il Ministro, in tutti gli accertamenti che deve fare, debba avere la possibilità di valutare comparativamente la situazione e, possibilmente, preferire gli incarichi per le materie più importanti.

F O R T U N A T I . Dobbiamo chiarire alcuni punti che considero rilevanti.

Già quando illustrai gli emendamenti in sede di discussione generale feci presente che la situazione dell'ordinamento didattico si divide in due settori. In certe Facoltà abbiamo il tradizionale sistema di bipartizione in materie fondamentali e materie complementari. Nelle Facoltà di ingegneria invece si segue una tripartizione: materie obbligatorie sul piano nazionale, obbligatorie sul piano di Facoltà, a scelta per discipline designate dalle Facoltà.

A mio avviso ogni ulteriore classificazione che facesse riferimento ad una sola di queste situazioni di fatto, rischierebbe, dal punto di vista giuridico, di dar luogo ad interpretazioni equivoche.

La seconda questione che dobbiamo chiarire è che gli insegnamenti divengono ufficiali nel momento stesso in cui sono svolti o da un professore di ruolo o da un professore cui l'incarico sia stato conferito a norma delle disposizioni vigenti. Ora, gli statuti delle nostre Facoltà prevedono un numero di discipline notevolmente superiore a quelle che è possibile retribuire a carico dello Stato. All'inizio dell'anno accademico la Facoltà si trova di fronte a due problemi: un problema didattico-scientifico ed un problema economico-sociale. Problema didattico-scientifico: opportunità che certe discipline siano impartite almeno per incarico. Problema economico-sociale: opportunità che le retribuzioni, dirette o indirette, non siano destinate sempre alle stesse persone. Difficoltà: il conferimento dell'incarico retribuito ristretto entro non superabili limiti numerici.

In questa situazione le Facoltà fanno una prima cernita di insegnamenti. Rispetto alla quale, il fatto che l'insegnamento sia stato impartito continuativamente per nove anni significa che la Facoltà lo ha sempre ritenuto rilevante, importante. Su questo siamo d'accordo. L'altra condizione, prevista dall'articolo 5, che l'incarico sia di quelli retribuiti, invece, urta contro la giusta ed opportuna rotazione che esiste in questo campo. Tale rotazione avviene molto spesso d'accordo con gli stessi interessati, i quali riconoscono che sarebbe, in un certo senso, ingiusto — data la scarsa disponibilità di inca-

ricchi con retribuzione — se tale retribuzione restasse assegnata sempre alle stesse persone. La nostra comune esperienza è tale che ci mette al corrente delle materie che in questi ultimi 15 o 20 anni sono state insegnate continuativamente per 9 anni. È certo comunque che non sono tutte materie complementari.

Gli statuti inoltre sono andati soggetti a continue modificazioni: una Facoltà che venti anni fa aveva sei discipline, oggi arriva ad averne venti-venticinque; ogni anno avvengono continue modificazioni e gli elenchi negli ultimi quindici, venti anni sono stati continuamente integrati; in particolare si è avuto un notevole incremento dopo il 1947-48, anche in conseguenza delle nuove disposizioni per le libere docenze. È noto che non sono necessarie speciali procedure per le materie elencate nello statuto, ai fini del bando del concorso per la libera docenza, al contrario di quanto disposto per le materie non comprese nello statuto, per le quali è necessaria una certa procedura.

Molto spesso, quindi, le integrazioni rispondono a questa esigenza e non al fatto che poi la disciplina, nella realtà, sia conferita a titolo retribuito o gratuito. Credo, quindi, che eliminando la parola « retribuito » non si elimini il riferimento didattico-scientifico; si tratta sempre di insegnamenti impartiti continuativamente per nove anni.

La stessa cosa avviene per le materie fondamentali, per le quali il problema è ancora più grave perchè quasi sempre, quando si vuole che un altro studioso non entri in Facoltà — neanche come incaricato — il titolare di una certa disciplina, sentendosi patrono e tutore dell'altra disciplina, si offre in « olocausto » e chiede il conferimento dell'incarico di tale insegnamento anche a titolo gratuito.

Di fronte a queste ipotesi la norma resterebbe inoperante; pertanto l'eliminazione della parola « retribuito » ha valore sia quando si tratti di insegnamenti obbligatori, sia quando si tratti di insegnamenti non obbligatori.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Ma lei ha detto poc'anzi che l'incarico per le materie obbligatorie è sempre retribuito!

F O R T U N A T I . Allora non mi sono spiegato. Non vi sono limiti giuridici; per tali insegnamenti, teoricamente, le Facoltà potrebbero affidare gli incarichi sempre a titolo retribuito. Ma nella realtà avviene che fra due domande di incarichi, l'una fatta dall'esterno e l'altra formulata all'interno della stessa Facoltà, venga data la preferenza a quest'ultima con la giustificazione che si tratta di un professore ordinario, cultore della materia, il quale offre gratuitamente le proprie prestazioni. Queste cose le conosciamo tutti!

Ritengo, quindi, che l'eliminazione della parola « retribuito » sia utile; d'altra parte, come ha giustamente fatto rilevare il senatore Giardina, una valvola di sicurezza è costituita dal secondo comma dell'articolo 5, che agirà da freno e da remora impedendo abusi eventuali. Infatti, il Ministro della pubblica istruzione, nel concedere alle Facoltà che ne facciano richiesta l'apertura del concorso, dovrà tener conto della frequenza dei concorsi espletati negli ultimi anni, nonché della rilevanza scientifica e didattica dell'insegnamento proposto.

Un altro freno è costituito poi dalla concorrenza — consentite che io usi questa parola — esistente all'interno della Facoltà; spettando, infatti, alle Facoltà il potere di proporre il concorso, indubbiamente tale concorrenza si scatenerà ed è bene che ciò si verifichi perchè, diversamente, non vi sarebbe alcun criterio selettivo e diventerebbe quasi una cosa meccanica.

Non è, quindi, per motivi vani che insisto su questo emendamento; essendo vissuto per ben 34 anni in tre Facoltà conosco il meccanismo delle Facoltà medesime e credo di poter dire, parlando con estrema chiarezza, che l'obiettivo di fondo di molti professori di ruolo è quello di impedire che certe discipline entrino in concorso.

Questo, a mio avviso, è il punto di chiarezza cui dobbiamo arrivare; quando la norma è chiara, infatti, ogni Facoltà dovrà assumersi le proprie responsabilità didatti-

che e scientifiche qualora non si avvalga della norma stessa. Quindi, più consentiamo alla norma di essere chiara da questo punto di vista e meglio serviamo gli interessi della collettività, interessi che ritengo stiano a cuore a lei, onorevole Ministro, così come stanno a cuore a tutti noi.

M O N A L D I . Pregherei il Ministro di non insistere sul suo atteggiamento. Le materie alle quali si fa riferimento sono ovviamente le materie complementari. Bisogna considerare a proposito del conferimento degli incarichi, che l'incarico deve essere conferito a norma dello statuto della Facoltà e lo statuto deve essere approvato dal Consiglio superiore e poi dal Ministro, con suo decreto.

A me sembra che nell'articolo 5 si trovino tutti gli elementi di garanzia: la Facoltà deve, con deliberazione motivata, proporre al Ministro l'apertura del concorso. La proposta, successivamente, deve essere portata alla prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Ripeto, sono del parere che la soppressione di questa condizione rischia di far nascere degli inconvenienti. Mi rimetto comunque alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Monaldi e dai senatori Fortunati ed altri.

(È approvato).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 5 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Il senatore Trimarchi ha proposto un emendamento al secondo comma, tendente ad aggiungere, dopo le parole: « a tal fine », le seguenti: « dell'obbligatorietà o facoltatività dell'insegnamento ».

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo non insiste e si rimette alla Commissione.

**S P I G A R O L I**. Vorrei sapere con quali criteri è stato posto il riferimento ai nove anni.

**G U I**, *Ministro della pubblica istruzione*. Si è voluto unicamente evitare qualsiasi abuso. Si è stabilito di mettere nove; ma potevano anche essere dieci anni.

Circa questa precisazione sul carattere obbligatorio o facoltativo dell'insegnamento, preferirei cambiare la parola e usare una circonlocuzione, perchè alla Camera si è alquanto restii nell'usare questa espressione.

**F O R T U N A T I**. Ma non occorre nemmeno metterla, in quanto la rilevanza dell'ultimo periodo è sufficiente.

Occorrerà piuttosto aggiungere, dopo la parola: « Facoltà », le altre: « e Scuole », per coordinare anche questa dizione con le altre approvate negli articoli precedenti.

**T R I M A R C H I**. Non insisto sul mio emendamento.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 5 con la modifica formale accennata dal senatore Fortunati.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 con gli emendamenti approvati.

(È approvato).

#### Art. 6.

L'articolo 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, è sostituito dal seguente:

« L'ordine di precedenza per il conferimento degli incarichi di insegnamento è il seguente:

- 1) ternati in concorsi a cattedre nella materia o nelle materie affini;
- 2) già incaricati e con libera docenza nella materia o in materia affine;
- 3) liberi docenti o già incaricati sprovvisti di libera docenza purchè abbiano sei anni di incarico nella materia o in materia affine;

4) cultori della materia che siano in possesso di laurea conseguita da almeno tre anni, salvo che abbiano già svolto un insegnamento universitario per incarico all'atto dell'entrata in vigore della presente legge ovvero, nel caso siano sprovvisti del titolo di laurea, abbiano superato il 35° anno di età;

5) professori aggregati per un gruppo di materie tra le quali sia compresa quella da conferire per incarico nel solo caso che ai medesimi, ai termini dell'articolo 8, sia stato attribuito quale compito istituzionale lo svolgimento di altro insegnamento ufficiale;

6) professori di ruolo di altra Facoltà o Scuola della medesima sede.

Le Facoltà, nel superiore interesse degli studi, possono proporre il conferimento di incarichi di insegnamento, in deroga all'ordine di precedenza di cui al precedente comma, e possono altresì proporre il conferimento di incarichi di insegnamento a cittadini stranieri in possesso della conoscenza della lingua italiana. Nell'uno e nell'altro caso la scelta della Facoltà deve essere giustificata da motivate ragioni di importanza didattica e scientifica che devono essere esposte in apposita relazione approvata a voti palesi dalla medesima Facoltà. Copia integrale di tale relazione deve essere trasmessa agli aspiranti cui l'incarico non sia stato attribuito.

Per gli incarichi a professori di ruolo della stessa Facoltà o Scuola oppure di altra sede si applicano le norme di cui all'articolo 113 del regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ».

Al primo comma di questo articolo il senatore Giardina ha presentato un emendamento tendente a sostituire la prima parte del nuovo testo dell'articolo 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, con il seguente: « Gli incarichi di insegnamento sono conferiti a domanda, secondo il seguente ordine di precedenza: ».

**F O R T U N A T I**. Attenzione: questa dizione può far andare incontro a difficoltà di interpretazione.

G I A R D I N A , *relatore*. La domanda è obbligatoria.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Accetto l'emendamento proposto dal relatore; in effetti la domanda ci vuole. Comunque, subito dopo la parola « precedenza » e prima dei due punti, ci vuole una « a ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore e accettato dal Governo, con l'aggiunta suggerita dal Ministro.

(*È approvato*).

Sempre al primo comma i senatori Alcidi Rezza Lea e Trimarchi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire il n. 1 del nuovo testo dell'articolo 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, con il seguente:

« 1) professori che siano stati compresi in una terna di vincitori di un concorso a cattedra universitaria della disciplina o delle materie affini ».

T R I M A R C H I . Questo emendamento ha soltanto lo scopo di non introdurre la parola « ternati » che non esiste giuridicamente.

G I A R D I N A , *relatore*. La preoccupazione del collega Trimarchi è in parte giustificata; però ricordo che, in base alle leggi vigenti, i ternati possono anche non essere dei professori.

T R I M A R C H I . Allora si potrebbe sostituire « professori » con « coloro »; così cade l'osservazione del relatore.

F O R T U N A T I . Ma la parola « terna », come la derivata « ternati », non esiste nello stato giuridico.

T R I M A R C H I . Però esiste nella tecnica dei concorsi.

M O N A L D I . Si dice « vincitori di una terna », ma si intende vincitori in qualsiasi tempo sia stata espletata la terna?

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei rivolgere una preghiera al senatore Monaldi e al senatore Trimarchi: mettendomi nei panni della Commissione della Camera che dovrà riesaminare questo disegno di legge, li inviterei ad evitare di modificare il testo, anche se formalmente imperfetto, quando ciò non sia necessario.

T R I M A R C H I . Accolgo l'osservazione del Ministro e ritiro l'emendamento da me proposto.

P R E S I D E N T E . Avendo i senatori Trimarchi e Alcidi Rezza Lea ritirato l'emendamento al punto 1) e non essendo stati presentati emendamenti al punto 2), metto ai voti ambedue i punti nel testo della Camera.

(*Sono approvati*).

Dal senatore Monaldi è stato proposto un emendamento tendente ad inserire dopo il n. 2), il seguente n.: « 2-bis) assistenti universitari di ruolo da almeno sei anni e provvisti di libera docenza nella materia o in materia affine; ».

Il senatore Stirati ha presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo il numero 3), il seguente: « 3-bis) assistenti di ruolo a cattedra della materia o di materia affine ».

Non essendo presente il senatore Stirati, l'emendamento s'intende ritirato.

M O N A L D I . Mi pare che la dizione del mio emendamento sia abbastanza chiara e non abbisogni, quindi, di spiegazione. L'emendamento, al quale si è associato il senatore Stirati (che ha rinunciato al suo) tende a dare una posizione preferenziale agli assistenti e agli aiuti universitari, anche se di questi ultimi non si parla, in quanto la loro è una posizione funzionale e non giuridica; comunque dicendo « assistenti », si intendono anche gli aiuti universitari.

Però preciso che debbono essere assistenti di ruolo « da almeno sei anni e provvisti di libera docenza nella materia o in mate-

ria affine ». È una categoria che ha il diritto, il sacrosanto diritto, di essere compresa in tale ordine di precedenza. Dopo, al terzo punto, vengono i liberi docenti o già incaricati sprovvisti di libera docenza. Ora se questi, in sei anni, non hanno preso la libera docenza, mi pare che non abbiano il diritto di precedere gli assistenti forniti di libera docenza e che siano assistenti da almeno sei anni.

**G I A R D I N A**, *relatore*. Ritengo che l'emendamento presentato dal collega Monaldi non debba essere accolto perchè se c'è una sola domanda per l'incarico e chi la fa è libero docente o assistente, l'incarico gli viene senz'altro conferito; se sono più gli aspiranti all'incarico, tra cui liberi docenti e questo assistente universitario, la Facoltà può valutare il titolo di questo assistente di ruolo con maggiore rispetto di quello degli altri.

**M O N A L D I**. Temo che non sia esatto, e che tutto questo si presti a dei ricorsi che sarebbe opportuno evitare. D'altra parte sono gli stessi assistenti a chiedere che venga inserito questo emendamento.

**G U I**, *Ministro della pubblica istruzione*. Su questa questione degli assistenti si è già discusso alla Camera; la proposta riemerge, ora, in due emendamenti: in quello del senatore Monaldi, che crea una categoria degli assistenti universitari di ruolo da almeno sei anni e liberi docenti; e in quello del senatore Stirati.

Ora, alla Camera si è riconosciuto che il titolo, per cui si può aspirare ad avere un incarico, è dato non tanto dallo stato giuridico — quale può essere la qualifica di assistente — quanto dall'aspetto didattico e scientifico, quale risulta dalla qualifica di libero docente o di cultore della materia. L'assistente, quindi, se libero docente rientra nella categoria dei liberi docenti, se non è libero docente rientra nella categoria dei cultori della materia. In queste due categorie la Facoltà fa la sua valutazione e sceglie.

Dobbiamo stare attenti a non conferire agli assistenti, facendone una categoria a sè,

il diritto di diventare incaricati. La figura di incaricato e quella di assistente sono figure diverse: l'assistente è colui che coadiuva anche il professore nel suo insegnamento, l'incaricato è colui che svolge un insegnamento: due cose nettamente distinte.

Questo è il ragionamento che si è fatto alla Camera dove si è ritenuta soddisfacente la formulazione al vostro esame. Essa, oltre tutto, evita anche una casistica, non sempre chiara, tra assistenti che hanno e quelli che non hanno anzianità e titoli, mentre l'elencazione fatta in questo modo segue il titolo culturale, il criterio della preparazione scientifica e non il criterio del rapporto giuridico che la persona detiene con la Facoltà.

**S P I G A R O L I**. Con la nuova categoria proposta dal senatore Monaldi, si intende dare precedenza a chi essendo libero docente, abbia anche il requisito di assistente di ruolo; in questo senso ritengo che si potrebbe in qualche modo accogliere la istanza, che indubbiamente è viva.

**T R I M A R C H I**. Mi pare che l'emendamento del senatore Monaldi prenda in considerazione pochi casi, perchè il senatore Monaldi prende in considerazione gli assistenti di ruolo universitario in servizio da almeno sei anni e provvisti di libera docenza. Sarebbe preferibile se mai parlare di « liberi docenti, con preferenza degli assistenti di ruolo ».

**G U I**, *Ministro della pubblica istruzione*. La funzione dell'assistente è quella di fare l'assistente, non quella di fare l'incaricato in un altro insegnamento. Prendendo in considerazione l'assistente in ruolo da sei anni creiamo una stortura. La Facoltà, poi, può essere libera — in caso di necessità — di ricorrere anche agli assistenti ma non possiamo codificare l'ipotesi facendone una regola; non è giusto ai fini della logica, perchè l'assistente di ruolo deve fare l'assistente di ruolo.

**F O R T U N A T I**. Credo che tutte queste questioni nascano per riflesso di

una situazione reale. Sentiamo tutti che qualunque sforzo facciamo, non riusciremo a risolvere in termini razionali il rapporto necessario, valido dal punto di vista didattico, professionale e scientifico, tra numero di studenti e numero di docenti. Il punto che va affrontato e rivisto, non dico in questa legge necessariamente, ma a breve scadenza, e credo di averlo già detto in questa sede, è lo stato giuridico dei professori di ruolo, aggregati e assistenti.

Il tempo di ricerca non può e non deve essere verificato; ma il tempo di lavoro ufficialmente verificato sotto varie forme, nei corsi di lezioni, di seminari reali e di esercitazioni reali deve andare ben oltre le sessanta ore.

Lo stesso discorso, a mio avviso, va fatto per il personale assistente perchè oggi abbiamo uno stato giuridico in base al quale l'assistente fa tutto, ma in realtà non è investito di alcuna responsabilità specifica nè in sede di insegnamento — pur facendo parte del personale insegnante — nè in sede di preparazione per gli esami. Le cose, quindi, sono due: o gli esami debbono continuare per un mese e mezzo o per due mesi se il professore di ruolo ha senso di responsabilità e fa personalmente gli esami, oppure avvengono le cose che avvengono, per cui un qualunque assistente volontario fa gli esami ed il professore di ruolo si limita ad apporre la propria firma.

Di fronte a situazioni di questo genere, io dico che per lo meno nell'ambito della disciplina il cui insegnamento è impartito da un assistente sorgono esigenze particolari che dovrebbero essere riallacciate al tipo di emendamento proposto dal collega Monaldi. Solo in questo modo riusciremo a trovare un rapporto razionale. Ripeto l'esempio che ho già fatto: dati 800 studenti se i due professori di ruolo invece di fare due corsi ne fanno quattro e se i quattro assistenti — due per ciascun professore — a loro volta fanno due corsi per ciascuno, avremo complessivamente dodici corsi ed 800 studenti divisi in dodici corsi costituiscono un rapporto ragionevole.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Ma non è questo il problema!

F O R T U N A T I . Io vorrei capire perchè tale prospettiva non debba essere tenuta presente in questo provvedimento. Se si vuole ottenere il risultato che, una volta soddisfatte determinate condizioni — gli obblighi, i diritti e i doveri di tutto il personale insegnante universitario —, debba essere compiuto ogni sforzo perchè le ulteriori esigenze siano soddisfatte da personale che non abbia rapporti con l'Università, sono d'accordo con lei, onorevole Ministro, perchè è chiaro che affidare altri compiti a personale che ha già rapporti con l'Università e che, quindi, assolve a determinati compiti, significherebbe impedire l'assolvimento delle loro funzioni.

Da un punto di vista formale, quindi, sono d'accordo con lei, onorevole Ministro; la norma è formulata in maniera tale che deve essere data preferenza assoluta a persone che non hanno rapporti con l'Università.

Nella realtà, però, a me pare che la situazione sia estremamente difficile e dovremmo avere il coraggio di affrontare la questione a breve scadenza. Siamo all'assurdo che neppure gli assistenti hanno un orario! Nella mia Facoltà mi sono permesso di chiamare gli assistenti pregandoli di avvertire almeno me degli orari della loro presenza, ma la mia richiesta li ha molto stupiti.

In effetti, hanno ragione, perchè dal punto di vista dello stato giuridico non esiste alcuna norma in proposito; anche noi professori abbiamo solo l'obbligo di essere presenti quel certo numero di ore riconosciute necessarie dalla Facoltà, e facendo il conto, si arriva complessivamente alle sessanta, sessantadue ore. Questo è il tempo ufficialmente dedicato ai giovani, sebbene i professori affermino che hanno anche altri compiti, come quello di preparare le tesi e via di seguito. Tutte cose più che giuste, ma che nessuno può verificare!

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Credo che si debba avere fiducia nel senso di responsabilità dei professori.

F O R T U N A T I . Poichè dovrà essere chiesto un sacrificio ulteriore alla società nazionale per affrontare e risolvere questo

problema, sono del parere che tutti debbano sapere cosa fa l'assistente, il professore, eccetera; gli studenti devono conoscere i tempi di lavoro in maniera che tutto sia verificabile.

In questa situazione ritengo che vada affrontato con coraggio il compito di inserire ufficialmente gli assistenti nell'insegnamento, naturalmente dopo un certo numero di anni, dopo un attento vaglio delle loro capacità e dopo che il professore ne abbia fatto proposta, perchè questo è il modo reale per responsabilizzare tutti gli uomini e per riuscire a capire che una cosa è insegnare, dare un orientamento all'insegnamento ed altra cosa è dirigere un grande istituto.

Vorrei, in conclusione, che fosse ben chiaro che questo ordine di precedenza in realtà deve riguardare persone che non hanno rapporti con l'Università. Se siamo d'accordo su questo punto, non sollevo alcuna questione. Ma gli assistenti si agitano, perchè sono convinti che nella realtà, non si tratta di dare una precedenza a persone che non sono universitarie, bensì di darla a persone che hanno già rapporti con l'Università, per cui la questione diventa piuttosto delicata.

**G U I**, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono d'accordo con il suo discorso, senatore Fortunati, ma lo scopo dell'articolo è questo, tant'è vero che le persone che hanno già un rapporto con l'Università sono collocate negli ultimi posti. La logica infatti è che ciascuno faccia il « mestiere » per il rapporto che ha. Non possiamo distorcere le disposizioni fino al punto di stabilire che qualcuno debba fare un « mestiere » diverso dal suo: sarebbe un modo di legiferare non regolare.

Ora la logica dell'incarico è questa: sappiamo che ci sono dei posti scoperti malgrado la presenza di professori di ruolo e di professori aggregati. Per coprire questi posti si conferisce l'incarico ad altre persone. Solo nel caso che queste altre persone non si trovino (perchè ad esempio mancano di titolo), allora si ripiega sul personale universitario già adibito ad altre funzioni. An-

che per l'assistente si deve seguire tale criterio. Questa la ragione per la quale, pur comprendendo la situazione degli assistenti, sono contrario all'emendamento.

**P R E S I D E N T E**. Il senatore Monaldi insiste sull'emendamento al quale si è dichiarato contrario il Governo?

**M O N A L D I**. In teoria la scala di precedenza portata dal Ministro potrebbe essere valida se si eliminassero i professori di ruolo e i professori aggregati.

Vorrei ricordare certi esempi di dirigenti del Ministero che sono incaricati presso le Università o di primari nell'ospedale ai quali sono conferiti incarichi. Come possiamo gridare allo scandalo ovemai l'assistente diventasse incaricato? Dico subito che sono uno strenuo difensore degli assistenti perchè so con certezza che la vita universitaria di domani è affidata ad essi. Solo creando dei buoni assistenti potremo assicurare la vita futura delle nostre Università. È nostro dovere creare assistenti affezionati alla Università se vogliamo evitare che questa vada in rovina.

Oggi la situazione non è rosea: su 10 assistenti forse solo due riusciamo a portarli alla cattedra. Bisogna considerare i mille ostacoli che ad essi si presentano tra i quali, tanto per ricordarne uno, il possibile conflitto ideologico con un direttore. La situazione è veramente triste: oggi tutti si vanno chiudendo in se stessi; gli ospedali non danno più accesso ai giovani delle Università, la stessa cosa vale per le mutue, e così via.

Di fronte a questo stato di cose è necessario che da parte nostra si faccia ogni sforzo per sorreggere questi giovani, per valorizzarli.

Passando ad un problema più generale, ricordo a tutti i colleghi, che ho già posto in evidenza la necessità di dare una retribuzione a tutti gli incarichi. Non è infatti concepibile incaricare una persona di un lavoro senza una retribuzione, senza neppure una gratifica. Per le ragioni ora esposte non posso che insistere sull'emendamento che ritengo oltremodo giusto. Comunque mi rimetto alla Commissione.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Il senatore Monaldi deve convenire che, se mai, il problema va spostato e il suo emendamento non può configurarsi come un numero 2-bis, ma, se mai, come un 4-bis. Infatti abbiamo detto che la logica deve portarci a ricorrere al personale estraneo all'università e a ripiegare sul personale interno solo quando non sia possibile reperire il primo.

A parte questa precisazione resto della mia opinione.

F O R T U N A T I . Dovrebbe essere chiarito con norme di carattere generale che i punti 1), 2), 3) e 4) non riflettono tutto il personale in questione. Qui è il punto equivoco della cosa! Si parla di professori di ruolo o aggregati? Gli assistenti qui entrano o non entrano?

T R I M A R C H I . Il Ministro ha già chiarito che anche i liberi docenti possono entrare in questa categoria e anche io mi ero permesso di dirlo; però altre persone, con un ben determinato stato giuridico entro l'Università, sono state messe (anche se alla fine) nella graduatoria; ma allora, perchè escludere solo gli assistenti?

M O N A L D I . Togliamo le parole: « professori aggregati e di ruolo ».

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. L'emendamento Monaldi dice « assistenti universitari di ruolo da almeno sei anni e provvisti di libera docenza nella materia o in materia affine »: se il presentatore insiste, esso dovrà venir inserito come punto 4-bis), perchè quelli che non hanno i sei anni entrano negli altri casi.

F O R T U N A T I . Ma allora facciamo tre categorie di personale di ruolo e indichiamole tutte e tre: almeno c'è una logica!

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Il parere del Governo è che il testo, così come è, vada bene. Sono due categorie di docenti, i professori aggregati e quelli di ruolo; gli assistenti sono una categoria

il cui compito è quello di fare l'assistente e non il professore!

F O R T U N A T I . Ma l'avete chiamato personale insegnante, non dimenticatelo! Qui dobbiamo dare una sanzione a questa dizione.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. L'assistente fa parte del personale insegnante perchè fa le esercitazioni, perchè fa gli esami per il suo professore e insieme al suo professore, ma non tiene un corso di lezioni! Eventualmente lo può tenere finchè il suo professore glielo fa tenere, ma istituzionalmente non ha tale compito.

G I A R D I N A , *relatore*. Gli assistenti forniti di libera docenza sono già inclusi fra i cultori della materia del numero 4).

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. ...in quanto liberi docenti e non perchè assistenti!

F O R T U N A T I . Mettete l'assistente in qualche altro articolo, ma mettetelo!

G I A R D I N A , *relatore*. Così avremo centinaia, anzi migliaia di domande!

F O R T U N A T I . Ma perchè non si deve accettare questa categoria?

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Perchè è già considerata al numero 4)!

M O N A L D I . Non capisco perchè non si debba essere chiari. Preferirei, se mai, eliminare i professori di ruolo perchè questi, come incaricati, sapete bene che cosa fanno!

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Credo che il senatore Monaldi converrà con me che se diamo l'insegnamento a questa categoria, lo diamo non perchè assistenti, ma perchè liberi docenti o cultori di quella materia; infatti, in quanto assistenti ad una cattedra, non potrebbero insegnare in altra disciplina. Quindi essi concorrerebbero come

cultori della materia, o meglio, come liberi docenti e solo come tali. Ma se diciamo che come assistenti hanno un diritto particolare, allora facciamo una stortura.

**M O N A L D I .** Se il Ministro consente, io accetterei di rinunciare alla condizione che gli assistenti da me considerati siano liberi docenti, perchè questi rientrano nel 3) e nel 4) punto.

**G U I ,** *Ministro della pubblica istruzione.* Ma allora si rientra fra i cultori della materia!

**F O R T U N A T I .** Non sorgerebbe nessuna discussione se il 4) e il 5) e il 6) non esistessero; invece il problema sorge proprio perchè ci sono quei casi: allora dobbiamo approfondire l'argomento.

**P R E S I D E N T E .** Ai fini di tale approfondimento, se non si fanno osservazioni, viene sospeso l'esame dell'emendamento del senatore Monaldi.

Metto ai voti il numero 3) dell'articolo 6.

(È approvato).

È stato presentato dal senatore Limoni un emendamento tendente a sostituire il n. 4) col seguente:

« 4) cultori della materia che siano in possesso di laurea conseguita da almeno tre anni o che, in possesso di laurea, abbiano già svolto un insegnamento universitario per incarico all'atto di entrata in vigore della presente legge, o che, sprovvisti di laurea, abbiano superato il 35° anno di età ».

**L I M O N I .** Mi sembra che questa forma sia più chiara, lineare; si precisa che ci sono tre categorie di cultori della materia a cui conferire l'incarico: cultori della materia con laurea, cultori con laurea che abbiano tenuto già un incarico universitario all'entrata in vigore della presente legge e cultori della materia sprovvisti di laurea ma che abbiano superato il 35° anno di età.

A riguardo di questi ultimi, poi, desidererei un chiarimento. Domando, a chi ha

esperienza, se facciamo bene a mettere questo unico requisito dei 35 anni per i cultori della materia sprovvisti di laurea. Chi qualifica poi taluno come « cultore » della materia?

**F O R T U N A T I .** È la Facoltà che decide in merito. In sede di concorso universitario ci si può presentare senza titolo di studio; non c'è motivo perchè in sede di conferimento di incarico, che rappresenta attività di minore importanza, non si possa consentire a Facoltà responsabili di valutare se, indipendentemente dal titolo di studio, si abbiano o non si abbiano i titoli per svolgere l'insegnamento.

**L I M O N I .** Vorrei, poi, chiedere due spiegazioni che riguardano il secondo comma di questo articolo. Nel primo comma si stabilisce una graduatoria che dovrebbe essere vincolante; poi si concede, al secondo comma, una tale facoltà di deroga, per cui mi domando se non basterebbe affidare alle Facoltà l'assegnazione dei conferimenti, indiscriminatamente, fidando sull'onestà e sulla dirittura morale, senza bisogno di fare queste distinzioni. Basta che la Facoltà dichiari che uno straniero conosce la lingua italiana, o che stabilisca che la scelta è nel superiore interesse degli studi, e la graduatoria viene annullata.

Chi può, in tale caso, rilevare che la deroga non è fatta nel superiore interesse degli studi? Nell'uno e nell'altro caso la scelta da parte della Facoltà deve essere motivata da ragioni scientifiche e didattiche: la Facoltà stende una relazione che viene approvata con voti palesi; poi una copia integrale di tale relazione deve essere trasmessa agli aspiranti cui l'incarico non viene attribuito. Gli aspiranti che avrebbero diritto in che sede possono ricorrere avverso la deliberazione della Facoltà?

**G U I ,** *Ministro della pubblica istruzione.* Questo articolo, come lei ha visto, è sostitutivo dell'articolo 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071. Questo nuovo ordine di precedenza si inserisce in un sistema già vigente.

L I M O N I . Vorrei conoscere meglio il meccanismo. La Facoltà deve approvare la relazione a voti palesi; perchè? Se l'approvazione fosse a voto segreto, non sarebbe la stessa cosa? Questo potrebbe far pensare che ci siano delle ragioni, che, a seconda della fonte da cui viene la proposta, inducano, essendo il voto palese, a non esporsi, a non negare il voto, perchè potrebbe nascerne pregiudizio. Questo meccanismo è del tutto innocente?

P R E S I D E N T E . Comunico che, dai senatori Alcidi Rezza Lea e Trimarchi, è stato presentato un emendamento tendente a sostituire il predetto n. 4, col seguente:

« 4) cultori della materia, che per opere, lavori, uffici, insegnamenti tenuti siano di riconosciuta competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico ».

T R I M A R C H I . Noi insistiamo nell'emendamento sostitutivo del numero 4): esso elimina la condizione della laurea e del suo conseguimento da almeno tre anni, salvo che sia già stato svolto un insegnamento universitario all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, e si chiarisce cosa si deve intendere per « cultore ». Nel nostro emendamento si ripete la formula in valsa nella pratica ed usata anche nel testo unico.

S P I G A R O L I . Considerando tutte le obiezioni che sono state fatte in ordine al punto 4), forse sarebbe opportuno sopprimerlo totalmente. Mi richiamo ad un principio che già è stato affermato in una altra legge varata da questa Commissione: finchè una persona non ha dato una prova adeguata non può essere considerata idonea per un certo insegnamento. Tale principio è stato tenuto presente a proposito dell'assegnazione degli incarichi e delle supplenze al personale non abilitato, nelle scuole secondarie. Si riconobbe allora che gli aspiranti non dovessero avere solo il titolo che ammette all'abilitazione, ma che essi dovessero accedere altresì ad incarichi adeguati a quel tipo di abilitazione.

F O R T U N A T I . Ma l'Università non è burocratica; non può essere legata ad un titolo!

S P I G A R O L I . Finchè si tratta di poter fare un concorso, sono d'accordo: il cultore della materia giustamente può essere ammesso e deve essere ammesso ad un concorso per una certa cattedra; ma non gli darei l'incarico.

F O R T U N A T I . In questo caso è la produzione scientifica che costituisce titolo.

S P I G A R O L I . Chi verifica questa produzione scientifica?

T R I M A R C H I . Il Consiglio di Facoltà.

S P I G A R O L I . Una Commissione di concorso mi sembra che possa dare maggiori garanzie del Consiglio di Facoltà.

F O R T U N A T I . Le nostre hanno un vantaggio sostanziale di fronte a tutte le Università del mondo; cioè quello di non aver mai legato la vittoria di un concorso universitario ed il conferimento di incarichi ad alcun titolo precostituito in partenza. Questa è stata una grande conquista del mondo risorgimentale; di essa non dobbiamo fare abuso, ma dobbiamo stare anche molto attenti prima di eliminarla. Basti pensare a quello che è avvenuto per Croce, per Marconi e per molti altri.

G I A R D I N A , *relatore*. Io sarei del parere di approvare il punto 4) nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. I fini che hanno indotto la Camera dei deputati ad approvare il testo in esame sono vari: uno è stato quello di aiutare gli incaricati; infatti, la condizione di essere in possesso di laurea conseguita da almeno tre anni non è richiesta per coloro che abbiano già svolto un insegnamento universitario per incarico all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Inoltre, se per partecipare ad un concorso non occorre un titolo, è parso logico non richiedere alcun titolo legale anche per concorrere ad un incarico di insegnamento. Però la Commissione della Camera dei deputati ha ritenuto eccessivo non mettere proprio alcuna condizione, per cui ha posto quella della laurea conseguita da almeno tre anni e, per coloro che non abbiano la laurea, dell'età, che deve essere maggiore di 35 anni. Questo è stato fatto per frenare alcuni abusi perchè in talune Facoltà si ricorre all'espedito di conferire l'incarico anche a giovani appena laureati per trattenerli all'Università; abbiamo cercato di evitare questi espedienti, che hanno pur una certa frequenza, anche istituendo le borse di addestramento per giovani laureati.

Ritengo, pertanto, di dover difendere il testo approvato dalla Camera dei deputati, che non è molto diverso da quello delle norme vigenti, rispetto alle quali ha introdotto alcune remore che mi sembrano giustificate.

**T R I M A R C H I .** Sono convinto che facendo riferimento al testo unico sulla istruzione superiore si renda più facile il conferimento degli incarichi di insegnamento ai cultori della materia: il termine

« cultore » nel testo della Camera, infatti, è indeterminato. Se, nel provvedimento, si specifica che cosa significa essere cultore di una materia, la Facoltà nel conferire l'incarico di insegnamento è costretta a dare una motivazione.

**G U I ,** *Ministro della pubblica istruzione.* La sua preoccupazione, in altre parole, è principalmente quella di dare una precisa definizione della qualifica « cultore della materia ». In questo senso mi sembra che il suo emendamento possa essere accettabile. Ad ogni modo, sarei del parere di rimandare la definizione di tale questione alla prossima seduta.

**P R E S I D E N T E .** Resta, quindi, stabilito di accantonare anche la votazione sul numero 4) dell'articolo 6.

Data l'ora tarda, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 20,10.*

---

**Dott. MARIO CARONI**

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari